

Decreto riduzione quota capitaria Parrocchia di S. Eugenio in Milano

Oggetto: Decreto Riduzione Quota Capitaria Parrocchia di S. Eugenio in Milano
Prot. Gen. n. 2449

Visto il Nostro decreto in data 7 gennaio 2015 (Prot. n. 0001/2015); sentito il Collegio dei Consultori; a parziale modifica dell' "Allegato A" del Decreto indicato

stabiliamo

che, a far data dal **1 agosto 2015**, la quota capitaria a carico della Parrocchia di **S. EUGENIO** in **MILANO** venga ridotta a **€0,10** per abitante.

Milano, 1 agosto 2015

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto riduzione quota capitaria Parrocchia Maria Regina in Pioltello

Oggetto: Decreto Riduzione Quota Capitaria Parrocchia Maria Regina in Pioltello (Mi)
Prot. Gen. n. 2451

Visto il Nostro decreto in data 7 gennaio 2015 (Prot. n. 0001/2015); sentito il Collegio dei Consultori; a parziale modifica dell' "Allegato A" del Decreto indicato

stabiliamo

che, a far data dal **1 agosto 2015**, la quota capitaria a carico della Parrocchia **MARIA REGINA** in **PIOLTELLO** venga ridotta a **€0,10** per abitante.

Milano, 1 agosto 2015

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto modifica confini Parrocchie di S. Giovanni Bosco e S. Pier Giuliano Eymard in Milano

Oggetto: modifica confini Milano - S. Giovanni Bosco / Milano - S. Piergiuliano Eymard
Prot. gen. n. 2464

Il quartiere milanese di Baggio, antico centro abitato autonomo successivamente annesso alla città in espansione, ha conosciuto negli anni successivi al secondo conflitto bellico mondiale una costante e significativa crescita urbanistica, che ha reso necessaria la realizzazione di nuove parrocchie, per garantire un'adeguata cura pastorale alla numerosa popolazione dell'abitato.

Si inserisce in questo contesto la costituzione, con decreto arcivescovile del 3 luglio 1965, della *Parrocchia di S. Giovanni Bosco* e quindici anni dopo, con decreto arcivescovile del 12 novembre 1980 (divenuto efficace il 30 novembre 1980), della limitrofa *Parrocchia di S. Pier Giuliano Eymard*. Il confine tra le due parrocchie venne posto nell'ipotizzata nuova via di piano regolatore che, prendendo le mosse dalla mediana della Via Palmi e scorrendo parallelamente alla Via Valsesia, avrebbe dovuto confluire in un tratto viario allora denominato Via Creta. Di fatto tale strada prevista dal piano regolatore non venne mai costruita e la recente realizzazione di nuovi significativi insediamenti urbanistici nelle zone contigue alle Vie Prato e Ferruccio Parri impone una migliore definizione dei confini parrocchiali, anche per garantire una chiara competenza pastorale sui nuovi plessi abitativi. Tale esigenza prioritaria è peraltro occasione per una migliore definizione complessiva dei confini delle due parrocchie, che tenga conto di altri interventi urbanistici di minore impatto, che comunque incidono sull'iniziale definizione dei confini.

Sentito il parere del Decano e dei Parroci interessati, considerata la valutazione del Vicario episcopale della Zona I, che ha attentamente ispezionato l'area interessata, visto il giudizio favorevole del Collegio dei Consulteri (emes-

so nella seduta del 18 giugno 2015 in base alla competenza di cui al can. 515, a seguito della delega effettuata per tali materie dal Consiglio presbiterale); al fine di provvedere in modo migliore al bene delle anime,

decretiamo

che, a decorrere dal **1 settembre p.v.**,

i confini delle succitate parrocchie vengano ridefiniti nei termini seguenti:

Parrocchia di S. Giovanni Bosco: a Nord: la mediana di Via Cividale del Friuli; la mediana di Via delle Forze Armate, fino al numero civico 251 compreso; a Est: la linea immaginaria che congiunge il numero civico 251 di Via delle Forze Armate con Via Viterbo; la mediana di Via Viterbo (in direzione est); la mediana di Via Basilea; la mediana di Via Bisceglie, sino all'incrocio con Via dei Calchi Taeggi; a Sud: la mediana di Via dei Calchi Taeggi; la linea immaginaria che congiunge la fine del tratto meridionale di Via dei Calchi Taeggi con i confini comunali di Milano; i confini comunali di Milano; la linea immaginaria che congiunge i confini di Milano con la rotonda prospiciente al complesso immobiliare *Ipercoop*; a Ovest: la mediana di Via Johannes Gutenberg; la mediana di Via Ferruccio Parri (in direzione est), fino all'incrocio con Via Prato; la mediana di Via Prato; la mediana di Via Valsesia (in direzione nord).

Parrocchia di S. Pier Giuliano Eymard: a Nord: la mediana di Via degli Ippocastani, a partire dall'incrocio con Via delle Betulle; la mediana del Cavalcavia Giuseppe Luraghi; la mediana di Via Maffeo Bagarotti; a Est: la mediana di Via Valsesia; la mediana di Via Prato; a Sud: la mediana di Via Ferruccio Parri, sino all'incrocio con Via Johannes Gutenberg; la mediana di Via Johannes Gutenberg; la linea immaginaria che congiunge la rotonda prospiciente al complesso immobiliare *Ipercoop* con i confini comunali di Milano; i confini comunali di Milano; a Ovest: i confini comunali di Milano, sino all'incrocio tra Via delle Betulle e Via degli Ippocastani.

I nuovi confini delle due parrocchie stabiliti dal presente decreto sono indicati in colore verde nelle due planimetrie allegate.

I fedeli che abitano e che verranno ad abitare nelle nuove aree di urbanizzazione devono essere aiutati ad inserirsi nella parrocchia di assegnazione canonica, nel rispetto dei legami maturati con le precedenti parrocchie di appartenenza.

Si raccomanda a tutte le persone interessate di assumere i provvedimenti conseguenti, in particolare per quanto concerne il computo degli abitanti e la comunicazione all'autorità civica della modifica.

Milano, 4 agosto 2015

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto di indizione della Visita pastorale diocesana

Alla vigilia dell'inizio del quinto anno del mio ministero episcopale a Milano (presa di possesso della diocesi il 9 settembre 2011) riconosco come un dovere ineludibile per il pastore diocesano quello di compiere una seria e fruttuosa verifica di come la comunità diocesana ha accolto quello che è stato proposto dal magistero del Vescovo (e che riassumo attorno ai principali pilastri della vita cristiana di *Atti 2*, 42-47, cfr lettera pastorale *Educarsi al pensiero di Cristo*, IV, lettera C), aprendo le singole comunità cristiane al riconoscimento e all'assunzione dei passi ulteriori che sono ora richiesti. Questo periodo mi ha offerto peraltro diverse occasioni di incontro e di conoscenza della vasta Arcidiocesi di Milano e in particolare ho avuto modo di raggiungere capillarmente tutti i Decanati dell'Arcidiocesi ambrosiana per una celebrazione liturgica e per incontrare i presbiteri in essi operanti.

È alla luce di questa esperienza che ho deciso, per i prossimi anni del mio ministero episcopale, di impegnarmi nella Visita pastorale, secondo quanto stabilito dalle norme canoniche, proponendomi di viverla come «un'espressione privilegiata della cura dell'Arcivescovo che si rende presente per esercitare, assieme ai suoi collaboratori, la propria responsabilità nel convocare, guidare, incoraggiare e consolare il popolo santo di Dio che gli è stato affidato» (cfr lettera pastorale *Educarsi al pensiero di Cristo*, I, lettera D).

Con il presente atto, visti i cann. 396-398 del Codice di Diritto Canonico e i nn. 221-225 del direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, *Apostolorum successores* (7 giugno 2003),

indico la Visita pastorale diocesana

che si svolgerà tra l'8 settembre 2015, Natività della Beata Vergine Maria e il termine del mese mariano di maggio 2017.

Per l'attuazione della visita pastorale intendo avvalermi dell'aiuto di tutti i presbiteri, dei Decani e soprattutto dei Vicari episcopali di Zona, secondo le seguenti indicazioni, che andranno debitamente adattate in ragione della diversa configurazione che assume ciascuna della sette Zone pastorali dell'Arcidiocesi di Milano.

Riservo per l'incontro con l'Arcivescovo un momento assembleare serale a livello decanale in cui tutti i fedeli (ministri ordinati, consacrati/e, laici/lai-che) si mettono in dialogo con il proprio pastore. Questo momento deve essere preparato dalle comunità locali e deve essere aperto, oltre che ai membri dei Consigli pastorali (parrocchiali, di comunità pastorale e decanali), anche agli altri fedeli che desiderano parteciparvi.

Affido ai Decani il compito di preparare il momento dell'incontro con l'Arcivescovo attraverso la predisposizione di una nota sintetica in cui descrivere come le comunità del decanato si sono rapportate alle indicazioni dell'Arci-

vescovo. I decani collaboreranno alla visita anche adempiendo i compiti loro propri secondo quanto stabilito dalla normativa universale (can. 555, § 4) e diocesana (Sinodo diocesano 47°, cost. 163, § 3, lettera h: «visitare... le parrocchie del decanato, per conoscere le attività e le difficoltà pastorali, verificando in particolare la buona tenuta dei libri parrocchiali»).

Affido ai Vicari episcopali di Zona il compito di rendere presente sul territorio il Vescovo, incontrando con la maggiore capillarità possibile le comunità cristiane (attraverso l'incontro con i ministri ordinati e con i consigli pastorali parrocchiali o di comunità pastorale, ma anche con gli altri operatori pastorali), che in precedenza avranno loro fatto pervenire una nota sintetica sul confronto avvenuto in questi anni a livello di parrocchia o di comunità pastorale con le indicazioni dell'Arcivescovo. Il Vicario episcopale di Zona presiederà inoltre a livello locale significativi momenti celebrativi e avrà cura di dare pronta conoscenza all'Arcivescovo di tutto quanto emerge dallo svolgimento della Visita da lui condotta.

Affido a tutti i presbiteri il compito di seguire le diverse fasi della visita pastorale, dalla preparazione all'incontro con il Vicario episcopale di Zona (da effettuare insieme al Consiglio pastorale parrocchiale o di comunità pastorale), allo stesso incontro con il Vicario episcopale di Zona, alla partecipazione all'assemblea serale con l'Arcivescovo sino alla formulazione di un breve scritto conclusivo in cui ogni comunità cristiana delinea i passi da compiere, alla luce del confronto effettuato con il Vicario episcopale di Zona e con l'Arcivescovo.

Chiedo a tutti gli altri fedeli (diaconi, consacrati/e, laici/laiche) di collaborare alle diverse fasi della visita pastorale con la propria presenza e con il proprio consiglio.

Lo stile che dovrà caratterizzare la Visita pastorale è quello "feriale" proprio della vita familiare e in questo contesto per gli stessi momenti di incontro, sia con il Vicario episcopale di Zona che con l'Arcivescovo, si valorizzeranno maggiormente i giorni feriali. In particolare, per lo svolgimento delle assemblee serali dei fedeli con l'Arcivescovo verrà reso noto al più presto il programma degli incontri.

Con l'auspicio che la Visita pastorale contribuisca a rafforzare la comunione ecclesiale e la scelta di una efficace e coraggiosa pastorale di annuncio invoco su tutti i fedeli, per l'intercessione dei santi patroni Ambrogio e Carlo, la benedizione del Signore.

Milano, 8 settembre 2015 *Natività della Beata Vergine Maria*
Prot. Gen. n. 2885/15

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto di costituzione del Consiglio Presbiterale XI mandato (2015-2020)

Oggetto: Decreto nomina Consiglio Presbiterale (XI mandato)
Prot. Gen. n. 3029

Con Nostro Decreto in data 15 marzo 2015 (Prot. Gen. n. 543/15) si è dato avvio alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio Presbiterale (XI mandato), tenendo conto delle modifiche statutarie in merito alla composizione e alla durata del Consiglio introdotte con Nostro decreto in data 14 marzo 2015 (Prot. Gen. n. 542/15).

Visti i risultati delle elezioni tenutesi regolarmente presso i Collegi elettorali zonali in data 21 aprile e 19 maggio 2015 e considerato che gli eletti permangono in carica anche se trasferiti ad altra Zona dopo la loro elezione; avuti dal Segretariato diocesano dei Religiosi i nominativi dei sette presbiteri designati in rappresentanza dei consacrati; avuti dal Vicario episcopale per la Carità, la Missione e l'Azione Sociale i nominativi dei presbiteri espressione di quanti svolgono il loro ministero in favore dei migranti, in favore dei fedeli orientali e di quanti operano nell'ambito della pastorale della salute; avendo individuato sedici presbiteri da nominare direttamente da parte Nostra, scelti anche al di fuori del clero diocesano; in forza dell'art. 10 dello Statuto del Consiglio presbiterale;

costituiamo

il Consiglio Presbiterale per l'XI mandato (2015-2020).

Di esso fanno parte, sulla base della cost. 174 del Sinodo diocesano 47° e dell'art. 6 dello Statuto, i seguenti 80 Consiglieri:

A. 52 PRESBITERI ELETTI NELLE SETTE ZONE PASTORALI:

ZONA I

ELETTI NELLA LISTA 1

ALLIATA Don Paolo Christian
CARCANO Don Fabio Edoardo
MAGNANI Don Marco

ELETTI NELLA LISTA 2

BONORA Don Augusto Giuseppe
BONSIGNORI Don Mario Elviro

1018 ATTI DELL'ARCIVESCOVO

BOVE Don Marco
DAVANZO Don Roberto
EUSEBIO Don Marco
UBERTI Don Bortolo

ELETTI NELLA LISTA 3

ANGELINI Mons. Giuseppe
COLMEGNA Don Virginio
VALERIO Don Gregorio

ZONA II

ELETTI NELLA LISTA 1

ANDREOLI Don Giuseppe
BOTTANI Don Andrea

ELETTI NELLA LISTA 2

ANTONELLI Don Mario Stefano
BONATTI Don Francesco
CANTÙ Don Maurizio Giuseppe

ELETTI NELLA LISTA 3

BANFI Don Paolo
CITRINI Mons. Tullio

ZONA III

ELETTI NELLA LISTA 1

COLOMBO Don Giovanni
MELLERA Don Andrea

ELETTI NELLA LISTA 2

BRAMBILLA Don Mario Adelio
SALATI Don Giorgio
VIGANÒ Don Valentino

ELETTI NELLA LISTA 3

BRIZZOLARI Mons. Angelo
MILANI Don Giambattista

ZONA IV

ELETTI NELLA LISTA 1

MOBIGLIA Don Davide
PATELLA Don Giovanni Marco

ELETTI NELLA LISTA 2

ARAMINI Don Michele

FUMAGALLI Don Giovanni
GHENO Don Walter

ELETTI NELLA LISTA 3
CACCIA Don Mario
GIAVINI Don Emilio

ZONA V
ELETTI NELLA LISTA 1
GUIDI Don Stefano
LOLLI Don Alberto

ELETTI NELLA LISTA 2
BARZAGHI Don Giuseppe Luigi
MOLTENI Don Adelio
RAIMONDI Don Giovanni Luca

ELETTI NELLA LISTA 3
BANDERA Don Giovanni Luigi
CASIRAGHI Don Silvano

ZONA VI
ELETTI NELLA LISTA 1
CARIBONI Don Donato Maria
LUCINI Don Alessandro Natale

ELETTI NELLA LISTA 2
CARZANIGA Don Marco
MAPELLI Don Massimo Ambrogio

ELETTI NELLA LISTA 3
BARLASSINA Don Alberto
MAGGIONI Don Evangelino

ZONA VII
ELETTI NELLA LISTA 1
AROSIO Don Simone
CANTÙ Don Paolo

ELETTI NELLA LISTA 2
BONALUMI Don Zaccaria Mauro
MUSAZZI Don Gianluigi Ugo

ELETTI NELLA LISTA 3
BARLOCCO Don Giuseppino Clemente

1020 ATTI DELL'ARCIVESCOVO

COLOMBARI Don Angelo

**B. 7 PRESBITERI RELIGIOSI DESIGNATI DAL SEGRETARIATO
DIOCESANO PER I RELIGIOSI:**

BONAVENTURA P. Giacomo	M.I.
BOSCO Don Battista	S.D.B.
CORRADI P. Paolo	O.F.M. CAPP
FARE' P. Giorgio Maria	O.C.D.
ROCCA P. Alberto	I.C.M.S.
TIRIBILLI Dom Michelangelo	O.S.B.
TRIGLIONE P. Michele	B.

**C. 2 PRESBITERI, MEMBRI DI DIRITTO IN RAGIONE DEL LORO
UFFICIO:**

MOSCONI Mons. Marino	Cancelliere Arcivescovile
SIMONELLI Don Lorenzo	Avvocato Generale della Curia

**D. 1 PRESBITERO ESPRESSIONE DI QUANTI SVOLGONO IL MI-
NISTERO A FAVORE DEI MIGRANTI:**

VITALI Don Alberto

**E. 1 PRESBITERO ESPRESSIONE DI QUANTI SVOLGONO IL MI-
NISTERO A FAVORE DEI FEDELI ORIENTALI:**

POPA P. Robert Romulus

**F. 1 PRESBITERO ESPRESSIONE DI QUANTI OPERANO NEL-
L'AMBITO DELLA PASTORALE DELLA SALUTE:**

FONTANA Don Paolo

G. 16 PRESBITERI DI DESIGNAZIONE ARCIVESCOVILE:

BENDINELLI Padre Guido, O.P.
BOCCACCIA Don Paolo
CASTELLI Don Natale
DOLCI Don Stefano
DOTTI Don Filippo Carlo Francesco
GIOIA Don Gabriele
LICINI P. Giorgio, PIME
LOTTA don Giuseppe
MASPERI Mons. Paolo
PETRONE Don Nicola
PONTANI Don Riccardo
PORTA Don Marco (*della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei*)
SCANDROGLIO Don Massimiliano
SORTE Don Emilio
ZANINELLI Don Mario

PIROVANO Don Diego, nominato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto **Segretario**.

I Responsabili degli uffici di Curia che non sono membri del Consiglio sono invitati a partecipare alle sessioni e possono prendere la parola con il consenso del moderatore.

Compiti e funzioni del Consiglio Presbiterale sono stabiliti dalla normativa canonica vigente, in particolare dai cann. 495-502 del Codice di diritto canonico, dalle costt. 174-176 del Sinodo diocesano 47° e dallo Statuto.

Il Consiglio presbiterale assume la suddetta composizione dalla data odierna, all'avvio del nuovo anno pastorale e la prima sessione dell'XI mandato del Consiglio presbiterale è convocata per il giorno 24 settembre 2015. Il Collegio dei Consultori attualmente in carica prosegue nel suo mandato sino a che, sulla base della nuova composizione del Consiglio presbiterale, verranno individuati i nuovi Consultori.

Milano, 8 settembre 2015

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto di costituzione dell'Ufficio Diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati

Oggetto: Decreto approvazione modifica Statuto Curia Arcivescovile di Milano Prot. gen. n. 1281/15

La presenza di molti fedeli che vivono l'esperienza della separazione coniugale e lo specifico dovere del Vescovo di provvedere adeguatamente all'accompagnamento di queste situazioni, suggeriscono la costituzione di una nuova e specifica articolazione organizzativa della Curia arcivescovile che offra la sua competenza ai fedeli che vivono la prova della separazione, valorizzando al meglio le numerose risorse già operanti nel territorio diocesano in questo ambito (in primo luogo i Consultori familiari cattolici, i patroni stabili e il Tribunale ecclesiastico); visti pertanto il n. 113, § 1 dell'istruzione *Dignitas connubii* e la cost. 423, §§ 3-4 del Sinodo diocesano 47°; con il presente decreto costituiamo

l'**Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati**, che deve essere considerato a tutti gli effetti un Ufficio di Curia, secondo quanto disposto ai nn. 2.1 e 2.4 della I parte dello *Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*.

L'Ufficio viene costituito *ad experimentum* per un triennio, con le competenze e le modalità operative specificate nel testo allegato, che deve essere considerato un'appendice della II parte dello *Statuto della Curia Arcivescovile di Milano* (approvato con decreto arcivescovile in data 23 novembre 2008, entrato in vigore il successivo 6 dicembre e successivamente aggiornato: in data 7 febbraio 2011 con l'introduzione del Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro e della Consulta diocesana per la Pastorale Sociale e il Lavoro; in data 17 settembre 2013 con l'introduzione della nuova articolazione della formazione dei laici; in data 11 novembre 2013 con la modifica del Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo; in data 23 maggio 2014 con la riorganizzazione dell'ambito amministrativo; in data 15 settembre 2014 con l'articolazione in due ambiti della vita consacrata; in data 21 ottobre 2014 con la nuova articolazione del Servizio per la Catechesi).

L'entrata in vigore del presente atto è prevista per il prossimo **8 settembre 2015**, festa di *S. Maria nascente*. Diamo mandato a tutti gli Uffici e i Servizi competenti di predisporre al meglio ogni aspetto, anche di carattere operativo ed economico, perché il nuovo Ufficio possa essere adeguatamente operativo per la data stabilita, così da esercitare la propria attività, oltre che a Milano, nelle città di Lecco e Varese.

Invochiamo la Nostra benedizione su quanti operano nella Curia arcivescovile di Milano.

Milano, 6 maggio 2015

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

UFFICIO DIOCESANO **PER L'ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI**

L'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati è un organismo di Curia (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 2.1), costituito come espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che incorrono nell'esperienza della separazione coniugale.

L'Ufficio trova il proprio riferimento nel Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale ed opera in una fattiva collaborazione con il Servizio per la Famiglia (a cui fanno riferimento i Consulenti familiari cattolici) e con il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo.

L'Ufficio è affidato alla conduzione di un Responsabile (*Statuto della Cu-*

ria *Arcivescovile di Milano*, I Parte, n. 2.4), assistito da altri Consulenti, con l'eventuale aiuto di personale di segreteria. Sia il Responsabile che i Consulenti devono disporre di un'adeguata competenza nell'ambito del diritto canonico, unita a una viva sensibilità pastorale e sono tenuti a prestare il giuramento *de fideliter munere adimplendo et de secreto servando*. L'Ufficio avrà cura di individuare una serie di Esperti esterni (scelti in primo luogo tra i collaboratori dei Consulenti familiari cattolici e del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo), competenti in riferimento al matrimonio e alla famiglia sotto il punto di vista di una o più discipline specifiche: teologica, giuridico civile, morale, psicologica e pastorale.

Scopo dell'Ufficio è quello di offrire un primo orientamento di carattere pastorale e canonico a tutti i fedeli cattolici che sono separati (semplicemente di fatto o anche legalmente) o che sono giunti alla scelta di separarsi, sebbene non l'abbiano ancora attuata. L'Ufficio estende la sua disponibilità all'ascolto anche ai non cattolici (battezzati e non) coniugati con fedeli cattolici.

L'ascolto delle coppie che interpellano l'Ufficio (o del solo coniuge che si presenta) è volto a un'attenta analisi delle singole situazioni e può estendersi sino al coinvolgimento di altri soggetti, utili per chiarire la situazione; quando risulterà opportuno gli incontri con i Consulenti potranno essere debitamente verbalizzati. Lo scopo dell'analisi è quello di aiutare i fedeli a una migliore comprensione della loro situazione sotto il profilo morale e canonico e da questa prima valutazione potranno emergere opportuni consigli sugli eventuali passi ulteriori da compiere. In particolare, l'Ufficio potrà svolgere principalmente una delle seguenti attività di supporto:

1) tentare una riconciliazione (solo se si intravede almeno la possibilità di un buon esito di un simile tentativo), rinviando la coppia separata o in procinto di separarsi a uno dei Consulenti familiari cattolici presenti in diocesi e, se del caso, proponendo la convalidazione di un matrimonio originariamente nullo o presunto tale, illustrandone le modalità di attuazione (la competenza dell'atto canonico richiesto per la convalida resta di pertinenza del Servizio per la disciplina dei Sacramenti);

2) aiutare i fedeli nel comprendere quali sono le situazioni in cui la separazione coniugale con permanenza del vincolo (anche se comportasse civilmente di giungere sino al divorzio: *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2383) è da considerarsi coerente all'insegnamento della Chiesa (cann. 1151-1155), offrendo gli idonei suggerimenti per affrontare e sostenere cristianamente questa condizione (anche favorendo il contatto con i soggetti presenti in diocesi che possono essere di supporto ai fedeli separati: associazioni, centri pastorali, gli stessi Consulenti): quando risulterà opportuno i fedeli possono essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell'Ordinario¹;

3) accompagnare i fedeli verso l'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo, per inconsumazione o per *favor fidei*, sostenendoli nella redazione di tutto quanto è richiesto per avviare le procedure stabilite (il fedele potrà poi affrontare da solo i procedimenti che, nel caso della diocesi di Mi-

lano, riguardano il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo o, nel caso di scioglimento del matrimonio per *privilegio paolino*, il Servizio per la disciplina dei sacramenti);

4) rendere consapevoli i fedeli della possibilità di introdurre la domanda per la verifica di nullità, illustrando loro il senso del procedimento canonico previsto, consigliandoli circa il modo con cui procedere (cfr *Dignitas connubii*, n. 113, § 1) e supportandoli nell'introduzione della richiesta di verifica di nullità: definizione del/i capo/i di nullità; aiuto all'acquisizione ordinata degli elementi di sostegno della domanda (acquisizione di documenti, verifica della disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi nella stessa fase di ascolto); individuazione della sede competente cui rivolgersi (can. 1673); delineazione dei contenuti del libello introduttorio (il fedele potrà poi chiedere di stare in giudizio da solo, di ricorrere a un patrono stabile o a un avvocato iscritto all'albo della sede competente).

L'Ufficio potrà promuovere, in collaborazione con le istituzioni accademiche e con i patroni stabili del Tribunale, specifiche attività formative nell'ambito della consulenza canonica matrimoniale, sia per il proprio personale che per il personale dei Consultori familiari cattolici o per altri operatori pastorali.

Per la realizzazione dei suoi compiti l'Ufficio si rapporta ordinariamente con i patroni stabili del Tribunale ecclesiastico (con cui dovrà esserci un costante interscambio) e con la rete dei Consultori familiari cattolici (sia accogliendo quanti fossero inviati dai Consultori, sia rinviando ai Consultori i fedeli che avessero bisogno di un accompagnamento da parte di tali realtà).

L'Ufficio cercherà progressivamente di organizzarsi per attuare, nei limiti del possibile, l'indicazione della cost. 423, § 3-4 del Sinodo diocesano 47°, in cui si prevede che «in ogni Zona pastorale si predisponga [anche] un qualificato servizio di consulenza per verificare la possibilità di avvio di una eventuale causa di nullità matrimoniale».

Il servizio dell'Ufficio è gratuito per tutti i fedeli e la disponibilità di risorse economiche per la sua attività dovrà essere verificata di anno in anno, nell'ambito del bilancio preventivo della Curia (*Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*, I Parte, n. 6.3).

NOTE

¹ In Italia il *Decreto generale sul matrimonio canonico* della CEI (5 novembre 1990) riconosce la competenza in materia di separazione dell'autorità giudiziaria civile, il che tuttavia non esclude la legittimità del ricorso al decreto canonico quando si tratti di un matrimonio solo canonico o quando sussistano «ragioni di coscienza» (n. 55).

Decreto di modifica dello Statuto della “Fondazione Scuola Beato Angelico” in Milano

Oggetto: Decreto modifica Statuto Fondazione Scuola Beato Angelico
Prot. Gen. n. 3114

Visto il decreto arcivescovile in data 28 giugno 1943 (prot. gen. n. 552/43), con il quale è stato eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Ente di culto e religione denominato «Fondazione Scuola Beato Angelico»; vista la richiesta emersa nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2015 di modificare lo statuto vigente, dotando l'Ente di regole più consone a quella che è la sua attuale situazione; tenendo conto del fatto che la «Fondazione Scuola Beato Angelico», con sede in Milano, Via S. Gimignano, 19, è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'Interno in data 31 marzo 1947, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1947, n. 93, iscritto al RPG della Prefettura di Milano al n. 361 (già iscritto al RPG presso il Tribunale di Milano al n. 363, vol. 13, fasc. 363); visto che l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell'autorità competente nell'ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche;

decretiamo

che lo Statuto della «Fondazione Scuola Beato Angelico», venga modificato e sostituito dal testo allegato al presente decreto, la cui entrata in vigore è stabilita per il giorno 1 ottobre 2015.

Milano, 28 settembre 2015

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

FONDAZIONE DI CULTO “SCUOLA BEATO ANGELICO”

PREMESSA

La Fondazione di culto “Scuola Beato Angelico” affonda le sue radici nella geniale intuizione e nella passione per l'arte di mons. Giuseppe Polvara,

prete ambrosiano, architetto e artista poliedrico. Questi nei primi decenni del Novecento con animo sacerdotale concepì l'attività dell'artista a favore della liturgia cristiana. Nel 1921 fondò la Scuola Superiore d'arte *Beato Angelico* per la formazione degli artisti cristiani. Per assicurare la tradizione e l'ispirazione ai santi principi della Chiesa cattolica, costituì negli anni Trenta la Famiglia religiosa *Beato Angelico* che successivamente si articolerà in due distinti soggetti canonici (femminile e maschile) di diritto diocesano, con propria autonomia e fisionomia giuridica ma accomunati dal medesimo carisma: pregare per la santificazione degli artisti, operare per la formazione degli artisti cristiani, impegnarsi con i voti di povertà, castità e obbedienza a vivere e a diffondere nella fedeltà al Magistero l'ideale di bellezza che promana dalla sacra liturgia.

La premessa fa parte integrante dello Statuto.

NATURA E SEDE

Art. 1. La Fondazione di culto "Scuola Beato Angelico", istituita con decreto dell'Arcivescovo di Milano in data 28 giugno 1943, è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico ed è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto ministeriale 31 marzo 1947, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 93 del 22/04/1947. Ha sede in Milano, viale S. Gimignano, 19.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 2. La Fondazione ha scopo di culto e religione, in particolare si propone di promuovere le arti che hanno attinenza con la sacra liturgia. Opera per la formazione cristiana degli artisti e dei fedeli, laici presbiteri e consacrati, educando al bello e alla pietà cristiana mediante la liturgia.

Può istituire corsi di formazione e professionali nell'ambito dell'arte cristiana e dei beni culturali ecclesiastici e liturgici. Promuove e dà corso alla progettazione ed edificazione di edifici per il culto, alla produzione di arredi e suppellettili che, per valore artistico e contenuti, favoriscano la partecipazione e la comprensione della celebrazione liturgica dei santi misteri; opera per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali e artistici, testimonianze di fede ecclesiale; collabora alla formazione artistica dei sacerdoti e degli operatori pastorali, anche al fine di sviluppare la catechesi attraverso l'arte; promuove l'educazione del popolo di Dio nella comprensione del ruolo dell'arte nel culto, anche mediante la pubblicazione di riviste ed ogni altro opportuno mezzo di comunicazione sociale.

La Fondazione svolge le attività sopra indicate sia direttamente che indirettamente, in collaborazione con altri enti o soggetti, altresì ricercando, promuovendo, sottoscrivendo e sviluppando convenzioni con enti pubblici e privati.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 3. Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di consacrati e laici, in particolare e prioritariamente appartenenti alla "Famiglia Beato Angelico", stipulando all'uopo idonee convenzioni

con gli Istituti di appartenenza. Può altresì collaborare, sempre con adeguati strumenti convenzionali, con enti e associazioni in qualche modo legati alla storia e al carisma della "Scuola Beato Angelico".

Nello svolgimento della propria attività la Fondazione può avvantaggiarsi, oltre che delle prestazioni professionali dei propri dipendenti e collaboratori, anche dell'opera di volontariato prestata, in spirito di autentica gratuità e in aderenza ai principi statutari, da quanti, laici o religiosi, singoli o associati, intendano operare per la testimonianza dei valori cristiani nell'arte e nella cultura.

PATRIMONIO E MEZZI DI FUNZIONAMENTO

Art. 4. Il patrimonio stabile della Fondazione "Scuola Beato Angelico", inizialmente costituito dal fabbricato in Milano in viale Frecce Nere 19 (del valore di lire 700.000) e dal capitale di lire 100.000 (lire centomila) rappresentato da certificati nominativi di rendita Italiana 5% intestati alla Fondazione, è stato successivamente trasformato ed ora è costituito dal complesso immobiliare di viale S. Gimignano, 19/ via Montecuccoli, 44.

Esso potrà essere incrementato per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili che perverranno a tale scopo, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non comporta modifiche statutarie.

Costituiscono mezzi di funzionamento della Fondazione i proventi delle proprie attività, i redditi del patrimonio, i lasciti, le donazioni e le oblazioni, e comunque ogni altra legittima acquisizione di beni non assegnati al patrimonio.

I mezzi di funzionamento e il patrimonio devono essere utilizzati per le attività di cui agli artt. 2 e 3, nonché per garantire alla "Famiglia Beato Angelico" le risorse economiche necessarie per una vita dignitosa dei suoi membri.

ORGANI DELL'ENTE

Art. 5. Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Collegio dei Revisori.

Le adunanze degli organi collegiali sono convocate da chi li presiede con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza l'avviso di convocazione potrà essere comunicato mediante posta elettronica o con altra modalità comunque idonea ad attestarne il ricevimento il giorno precedente l'adunanza.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei membri; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Pur mancando la convocazione come prevista dal presente articolo, la riunione è comunque valida qualora siano presenti tutti i suoi membri e coloro che hanno il diritto di partecipare anche senza diritto di voto.

La Fondazione può nominare un Direttore.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, così nominati:

- tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall’Arcivescovo di Milano,
- due membri nominati dalla “Famiglia Beato Angelico”.

I consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio rimane in carica fino all’approvazione del quinto bilancio consuntivo. In caso di sostituzione di un consigliere il sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all’insediamento di quello nuovo.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

In caso di rinuncia o decadenza di un consigliere, il Presidente deve informare tempestivamente colui che ha il diritto di provvedere alla sostituzione.

Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio, decade tutto il Consiglio.

Alla scadenza del Consiglio o verificandosi la sua decadenza, il Presidente della Fondazione o chi ne fa le veci deve informare tempestivamente coloro che hanno il diritto di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Con la medesima comunicazione provvede anche ad indicare la data di convocazione della prima riunione del nuovo Consiglio. Qualora in occasione della prima riunione del Consiglio non si sia ancora provveduto alla nomina di qualche consigliere, la riunione è valida se vi è la presenza della maggioranza dei consiglieri. Qualora non vi provveda tempestivamente il Presidente della Fondazione, deve provvedervi il Presidente del Collegio dei Revisori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

POTERI DEL CONSIGLIO

Art. 7. Al Consiglio di Amministrazione spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva le direttive generali che disciplinano le attività della Fondazione,
- approva l’eventuale Regolamento interno riguardante l’amministrazione e la gestione della Fondazione e delle sue attività,
- delibera quanto necessario per l’attività istituzionale,
- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, unitamente alla Relazione annuale sulle attività da presentare all’Ordinario diocesano di Milano,
- delibera gli incrementi del patrimonio,
- delibera le acquisizioni e le alienazioni dei beni appartenenti al patrimonio,

- quando lo ritiene necessario, nomina e revoca il Direttore ed eventualmente altri Responsabili, per particolari aree o funzioni, determinandone le competenze e l'eventuale retribuzione, e conferendo i relativi poteri di firma,
- vigila sull'esecuzione delle proprie delibere e dei programmi della Fondazione,
- nomina il Segretario per l'assistenza alla proprie adunanze.

Sono atti di amministrazione straordinaria quelli di cui al Decreto dell'Arcivescovo di Milano adottato ai sensi del can. 1281.

Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria e per gli atti di cui ai cann. 1291-1295 è necessaria:

- la licenza dell'Ordinario diocesano di Milano per gli atti di cui al can. 1281,
- la licenza dell'Arcivescovo di Milano per gli atti di alienazione o pregiudizievole del patrimonio stabile del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292,
- la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima o riguardanti ex-voto o oggetti preziosi di valore artistico o storico.

L'esercizio economico e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

PRESIDENTE

Art. 8. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Arcivescovo di Milano. Egli rappresenta legalmente la Fondazione verso i terzi e in giudizio, con i più ampi poteri per la ordinaria amministrazione e con gli ulteriori poteri eventualmente delegati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo della fondazione,
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio,
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti opportuni, riferendo al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo,
- trasmette al Collegio dei Revisori la proposta di bilancio consuntivo almeno 20 giorni prima rispetto alla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvarlo.

Il Presidente può inoltre convocare il Consiglio ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, proponendo le materie da trattare, oppure quando gliene sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

Il Presidente ha facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo specifica delega.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti dal consigliere più anziano per età.

Il Presidente rimane in carica quanto il Consiglio che presiede e può essere riconfermato.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 9. Le funzioni di controllo amministrativo e contabile sono esercitate dal Collegio dei Revisori, composto da tre membri, così nominati:

- due dall'Arcivescovo di Milano, dei quali uno con ufficio di Presidente,
- uno dalla “Famiglia Beato Angelico”.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei Revisori.

Ai Revisori e al Collegio si applicano le norme di cui all'art. 6.

Al Collegio compete:

- verificare la correttezza della gestione amministrativa,
- controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio,
- predisporre la Relazione annuale sulla situazione economico-finanziaria della Fondazione, che deve essere trasmessa al Presidente della Fondazione, prima della data di convocazione del Consiglio chiamato ad approvare il bilancio consuntivo, e all'Ordinario diocesano di Milano.

I Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Collegio riferisce all'Ordinario diocesano di Milano.

Al Collegio può essere affidato anche il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle norme regolamentari adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti il Collegio dei Revisori può essere attribuito un compenso annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle tariffe professionali in vigore.

VERBALI

Art. 10. I verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono trascritti in appositi registri e ciascun verbale deve essere firmato almeno dal relativo Presidente.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 11. Modificazioni al presente Statuto possono essere apportate solo dall'Arcivescovo di Milano, dopo aver sentito il Presidente e il Consiglio di Amministrazione o su proposta di quest'ultimo.

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

Art. 12. Nel caso che, per qualsiasi motivo, la Fondazione “Scuola Beato Angelico” venisse a cessare, il suo patrimonio sarà devoluto ad ente od enti di natura ecclesiastica indicati dall'Arcivescovo di Milano, sentiti i membri della “Famiglia Beato Angelico”.

Tale Ente o Enti dovranno in ogni caso garantire alla “Famiglia Beato Angelico”, nei limiti di quanto attribuito, le risorse economiche necessarie per una vita dignitosa dei suoi membri.

NORMA FINALE

Art. 13. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicheranno le norme canoniche ed ecclesiastiche.

La presente è la versione dello statuto aggiornata alla data del 1 ottobre 2015